

*Figli nel vortice del conflitto tra i genitori:  
sostegno, ascolto e specializzazione  
degli operatori*

di *Elisa Ceccarelli\**, *Francesco Vitrano\*\**

**Introduzione<sup>1</sup>**

Questo fascicolo propone una riflessione sulle vicende che coinvolgono genitori e figli quando i rapporti familiari e di convivenza giungono ad una rottura e sono accompagnati e seguiti da una permanente conflittualità tra i membri della coppia.

Sono stati raccolti pensieri elaborati da coloro che sulla base dell'esperienza acquisita nel lavoro professionale e con diverse competenze sono chiamati a decidere la sorte dei figli nelle procedure giudiziarie, ma anche in sedi e con modalità diverse, analizzando le cause della conflittualità familiare e cercando di costruire percorsi di riparazione che restituiscano a tutti i soggetti coinvolti nella crisi coniugale significati utili a recuperare, al di là della devastazione esperita, un nuovo equilibrio psichico e affettivo. Tutto ciò strutturato come un lavoro prospettico, volto ad aiutare le persone ad "andare avanti" dopo il disequilibrio determinato dalla crisi del legame e in particolare a preservare i figli dall'essere esposti a condizioni che possono innescare evoluzioni psicopatologiche nel loro sviluppo.

Se i genitori che si lasciano si rivelano nemici, incapaci di fare la pace malgrado il tempo trascorso dall'interruzione del loro legame, la loro guerra ha come prime vittime i figli ancora bambini o adolescenti. La separazione dei genitori, sempre dolorosa, rischia di diventare un trauma che può incidere pesantemente sulla loro vita: viene messa in pericolo la fiducia di poter con-

\* Condirettrice di Minorigiustizia, magistrato. elisa.ceccarelli2014@alice.it

\*\* Neuropsichiatra dell'età evolutiva, psicoterapeuta, condirettore di Minorigiustizia. francescovitrano1910@gmail.com

1. Questa parte è stata redatta da Elisa Ceccarelli, le successive da Francesco Vitrano.

tare su due genitori e di non doverne perdere uno per salvare il legame con l'altro.

Il diritto dei figli di non trovarsi in un simile dilemma è sancito dalla legge sin dal 2006 e ribadito dalla riforma in vigore dal 2014. L'introduzione dell'affidamento condiviso dei figli come decisione da preferire significa proprio che, salvo gravi ragioni che vi ostino (per incapacità manifesta di uno dei due) ai figli deve essere garantito il mantenimento di un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con le loro parentele. Tale diritto trova riscontro nella natura della relazione tra genitori e figli, caratterizzata dal concetto di responsabilità: non più solo potere/dovere di decidere nell'interesse dei figli, ma capacità di dare adeguata risposta alle loro esigenze esistenziali, affettive, educative nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni, aspirazioni. Genitori responsabili sono coloro che collaborano nelle scelte per il benessere dei figli e tale collaborazione non deve venire meno neppure quando cessa la comunione di vita e il vincolo di coppia.

A più di dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 54/2006 ci si domanda se essa abbia trovato coerente applicazione nella giurisprudenza o se invece il principio in essa affermato sia stato solo apparentemente realizzato, considerato che i figli continuano ad avere una prevalente collocazione con uno solo dei genitori, che di fatto, nella maggior parte dei casi, è ancora la madre. A questo proposito rinviamo alle considerazioni basate sull'esperienza pluridecennale dei giudici che si sono confrontati con il principio e con le concrete condizioni della sua applicazione<sup>2</sup>. Da esse appare evidente che l'intervento giudiziario deve avere come principale obiettivo la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei figli tenuto conto delle loro diverse condizioni di età e di situazione familiare.

Il principio della bigenitorialità non può essere schematicamente ridotto a regole astratte, a tutela di esigenze diverse, come la riaffermazione di una sorta di diritto "di condominio" sui figli o di conflitti economici tra i genitori. In questa direzione appare invece orientata una recente presa di posizione fortemente critica sull'applicazione della legge n. 54/2006 e di rivendicazione di una rigida e tassativa "co-genitorialità" proposta con toni polemici (già usati durante l'iter parlamentare della medesima legge) e ora rappresentata nel disegno di legge comunicato alla Presidenza del Senato il 1° agosto u.s.<sup>3</sup> Questa impostazione non può essere condivisa poiché rischia di sostituire un paradigma rigido di contrapposizione di diritti tra gli adulti alla ricerca della soluzione più conveniente ed utile per i figli che vivono in condizioni non riducibili a tipologie precostituite. A garantire il diritto dei figli di poter contare su entrambi i genitori (prima e dopo la separazione) non può ovviare una nuova legge, piuttosto una trasformazione dei criteri che regolano la vita

2. Si vedano in questo fascicolo i contributi di F. Mazza Galanti e D. Pellegrini.

3. Ddl n. 735 di iniziativa Pillon e altri.

familiare nel contesto italiano, ancora arretrati rispetto a quelli di altri Paesi e con molte criticità in materia di equilibrio e uguaglianza di genere nel campo della cura delle persone, degli impegni domestici, lavorativi, sociali. A meno di questo processo di cambiamento nella cultura e nel costume, ben lontano dall'essere concluso, è chiaro che il diritto dei figli può essere trascurato nonostante sia affermato dalla legge.

Un aspetto particolarmente inquietante e rischioso per il figlio, coinvolto in conflitti duraturi e talvolta insanabili tra genitori, riguarda il condizionamento che può subire da parte del genitore con il quale vive, che può indurlo a rifiutare contatti e incontri con l'altro. Questa situazione è stata qualificata da alcuni come "sindrome da alienazione genitoriale", da altri meglio definita come sintomo della sofferenza connessa al grave conflitto tra i genitori. Il diritto dei figli, così come il reciproco diritto dei genitori, di mantenere una normale frequentazione anche dopo la separazione deve essere garantito dallo Stato anche ponendo in essere azioni positive che ne assicurino l'effettivo godimento. Per il mancato adempimento di tali obblighi positivi il nostro paese ha ripetutamente subito condanne dalla Corte Edu<sup>4</sup>. Nei casi presi in esame le pronunce giudiziarie sono rimaste ineseguite per mancati interventi delle istituzioni, ma anche a causa del rifiuto opposto dagli stessi figli. Si propone in modo drammatico il significato di tale rifiuto, che dovrebbe essere valutato e accolto in un contesto di aiuto rivolto a figli e a genitori. Interventi mirati e raffinati di servizi psicosociali o di consulenti esperti nelle relazioni interpersonali potrebbero portare, se condotti con competenza specialistica e con il tempo necessario, a sanare controversie familiari che mettono a repentaglio il benessere di tutti.

Da queste considerazioni si desume che, se la legge e la sua applicazione da parte dei giudici può essere efficace a richiamare i genitori alle loro responsabilità, non è certamente sufficiente a costituire di per sé un fattore protettivo per i figli. E tuttavia il sistema normativo è tale da poter rendere il processo di separazione un'occasione per ricondurre sui figli l'attenzione dei genitori e degli altri soggetti che vi partecipano direttamente o indirettamente (giudici, difensori, consulenti tecnici, servizi psicosociali). In questo quadro acquista un forte significato l'obbligo di ascoltare i figli che la legge prevede in ossequio al diritto dei minorenni di esprimere il proprio parere sulle questioni che li riguardano, riconosciuto da tutte le fonti normative internazionali e nazionali. Nel processo i figli minorenni non sono chiamati a rendere testimonianza ma a trovare un momento d'incontro e di conoscenza con il giudice in cui devono essere messi in grado di "esprimere liberamente la propria opinione con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti"<sup>5</sup>.

4. Si veda in questo fascicolo il contributo di Elena Baroni.

5. Cfr. per tutte Cass. 5/3/2014 n. 5097.

Il diritto all'ascolto è stato salutato come una conquista ma non manca chi mette in guardia dal sopravvalutarne il significato considerandone invece le possibili ambivalenze. È stato osservato che, quando è in gioco la conflittualità tra persone legate emotivamente al minore e che se ne contendono l'affetto, ascoltarlo significa porre attenzione a tutti i messaggi che gli provengono dai vari contesti in cui egli è inserito, considerando quanto egli possa essere condizionato da profondi e spesso inconsapevoli conflitti di lealtà e dal bisogno di non perdere il consenso delle persone importanti per lui. Per questo deve essere messo in condizioni di capire che il giudice deciderà tenendo conto anche di quanto egli esprimerà, senza però che egli possa sentirsi arbitro della decisione: sarebbe un grave rischio per il minore se, subdolamente, gli venisse attribuito il compito di decidere la controversia che lo riguarda. Verrebbe in tal modo sollecitato l'aspetto di "onnipotenza" che caratterizza l'età infantile e adolescenziale quando mancano genitori capaci di assumersi la responsabilità di una decisione: nel momento processuale tale capacità di comprensione, contenimento e decisione non dovrebbe mancare ai giudici e agli altri soggetti che vi partecipano.

L'ascolto dei minori è esperienza emotivamente complessa per i giudici e non basta che formalmente siano dotati di speciali competenze psicologiche: occorre che siano in possesso di particolare attitudine relazionale e provata competenza professionale, capaci di decodificare i messaggi verbali e non verbali che percorrono ogni comunicazione umana ed in particolare quella in cui sono coinvolti soggetti in condizioni non paritarie.

Quale che sia il bagaglio di formazione professionale, esperienza e sensibilità personale di chi conduce l'ascolto ci si può chiedere se il processo costituisca una sede appropriata di ascolto. Da tempo si sono instaurate prassi giudiziarie sorte dall'esigenza di affidare l'ascolto ad ausiliari del giudice dotati di speciale competenza, tale da garantire una restituzione ai genitori, in contraddittorio, al fine di sollecitare la loro presa di coscienza dei bisogni dei figli e una conseguente assunzione di responsabilità<sup>6</sup>.

In altri modi, più adatti al loro percorso di crescita, si sviluppano approcci diversi, gestiti in forme e momenti che forniscono o ai figli minori tempi e spazi più adeguati alla manifestazione e all'accoglienza del proprio disagio e dei propri bisogni affettivi, nel confronto con adulti capaci di accoglierli e decodificarli.

Interessanti sotto questo profilo le esperienze di momenti dedicati ai bambini e ragazzi accomunati dall'esperienza di separazione tra i genitori, e di appositi spazi in cui i figli incontrano i genitori e in cui la presenza di adulti

6. Si veda in proposito il contributo di F. Mazza Galanti in questo fascicolo.

capaci di aiutare la relazione più consentire l'emergere e la restituzione di aspettative, desideri, timori<sup>7</sup>.

Non si può tuttavia dimenticare che vi sono situazioni difficilmente sanabili, a causa di psicopatologie di uno o di entrambi i genitori o di modalità relazionali gravemente disfunzionali tra di loro e tra i rispettivi nuclei familiari. Sono i "casi" in cui gli interventi giudiziari vengono ripetutamente sollecitati quasi che potessero risolvere in modo normativo i conflitti perduranti: chi vi è coinvolto ne fa una ragione di vita e sceglie difensori e linee difensive in sintonia con il proprio atteggiamento.

In queste situazioni l'intervento del giudice ha ben poco spazio per essere un momento forte di richiamo alla responsabilità dei genitori, finendo spesso per tradursi in decisioni destinate non tanto a rendere meno aspro il conflitto, quanto a contenere il danno, limitando o escludendo scelte dei genitori di grave pregiudizio per i figli. Limitazioni o esclusioni che chiamano in causa altri soggetti che, in base al principio costituzionale di solidarietà sociale, hanno il compito di offrire ai figli interventi integrativi o sostitutivi della inadeguatezza dei genitori.

La riforma del 2012 ha dato la prevalenza al principio della concentrazione nel procedimento separativo delle decisioni sull'affidamento dei figli e sulla responsabilità dei genitori, ma non ha risolto la duplicità di competenza per i conflitti familiari perduranti oltre la frattura familiare. Il tribunale ordinario, come giudice delle separazioni, da sempre chiamato a decidere l'affidamento dei figli nel loro esclusivo interesse, ha ormai pienamente acquisito la qualità di giudice per i minorenni dal momento che è ormai competente per ogni provvedimento limitativo e privativo della responsabilità dei genitori che venga richiesto nell'ambito del giudizio. Al di fuori del quale permane tuttavia la competenza del tribunale per i minorenni. Anziché unificare le competenze, come da vari decenni richiedeva il mondo della cultura minorile, il legislatore ha scelto di mantenere due autorità giudiziarie, sia giudicanti che requirenti, diverse quanto a struttura e composizione, con poteri processuali non equiparabili. Non è stata posta attenzione alla specializzazione del giudice e del pubblico ministero che, al tribunale ordinario, ha poteri di intervento, ma non di azione ed impugnazione, nei giudizi che riguardano minorenni. Al tribunale per i minorenni rimane una competenza specializzata per la patologia familiare mentre al tribunale ordinario viene attribuita una competenza generale per interventi più fisiologici, quali nel comune sentire sono considerate le controversie separative e i loro risvolti patrimoniali in cui i genitori sono parti, mentre il figlio minorenne trova solo eccezionalmente una rappresentanza e una difesa autonoma. Non stupisce quindi che gli interventi più incisivi,

7. Si veda l'esperienza dei gruppi di parola e degli incontri in luogo neutro nei contributi di P. Farinacci e M. Bonadonna e di K. Marai *et al.* in questo fascicolo.

volti a limitare o escludere il potere di decisione dei genitori quando si accerti la loro carente responsabilità nei confronti dei figli, che ne sono gravemente pregiudicati, risultino piuttosto inconsueti in procedimenti condotti con rito contenzioso e nei quali la funzione del pubblico ministero è di fatto molto più limitata.

La specializzazione dei giudici in materia familiare nei tribunali ordinari è effettiva solo in poche sedi e anche in esse non sembra ancora pienamente acquisita una cultura che prenda in considerazione il minorenni come soggetto di diritti meritevoli di riconoscimento e promozione perduranti oltre il momento processuale dello scioglimento della vita familiare<sup>8</sup>. Il collegamento con i servizi psicosociali, che costituiscono l'altro polo del sistema su cui si regge la tutela sociale e legale dei minorenni si rivela difficile anche perché manca una cerniera di collegamento come quella costituita dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni che ha l'iniziativa processuale di cui il pubblico ministero presso il tribunale ordinario è privo.

Ne consegue che i conflitti familiari che coinvolgono i figli minorenni in modo più doloroso finiscono per essere ancora sospesi in una ripartizione di competenze che, lungi dall'aver semplificato le sovrapposizioni e i possibili conflitti tra le decisioni, rischiano di perpetuarli o di trascurarli a danno del tanto decantato benessere dei minorenni<sup>9</sup>.

Al di fuori o parallelamente agli interventi giudiziari non mancano esperienze volte a utilizzare modalità nuove di conciliazione delle controversie e di tutela dei figli minorenni. In primo luogo, in consonanza con la legge che, sin dal 2006, indicava la mediazione tra i genitori come strumento da perseguire sia pure non obbligatoriamente, sono aumentate le possibilità di ricorrere a centri di mediazione che vengono indicati dal tribunale ordinario a chi voglia farvi ricorso<sup>10</sup>. Sull'esempio di quanto accade da tempo in altri paesi l'intervento del giudice innesca modalità di gestione della vita dei figli, al fine di preservarli dai conflitti tra i genitori, grazie alla presenza di figure che li affiancano, con funzioni di aiuto e controllo<sup>11</sup>. Altre esperienze, che adottano modalità di conciliazione senza l'intervento diretto del giudice, evidenziano la necessità che gli avvocati che le gestiscono assumano una forte specializzazione per raggiungere risoluzioni delle controversie utili a superare il conflitto e a favorire decisioni più rispettose dei diritti dei figli<sup>12</sup>.

Non a caso tali sperimentazioni hanno trovato accoglienza da parte di tribunali ordinari, come quello di Milano, in cui esiste da oltre cinquant'anni

8. Interessanti spunti a questo proposito si possono trovare nel contributo di D. Pellegrini in questo fascicolo.

9. Si vedano in questo fascicolo i contributi di A.M. Baldelli, di B. Bruni.

10. Si veda il contributo di P. Farinacci e M. Bonadonna.

11. Si veda il contributo di L. Cosmai sulla "coordinazione genitoriale".

12. Si veda il contributo di L. Hoesch su «negoziazione assistita» e «pratica collaborativa».

una sezione specializzata per tutte le cause di separazione, divorzio e (dall'ultima riforma) affidamento dei figli di coppie non coniugate. La formazione sul campo di giudici che si dedicano a tale materia comporta specializzazione e apertura a nuove modalità di intervento. Alla specializzazione dei giudici si affianca quella degli avvocati difensori la cui professionalità, dedicata prevalentemente o esclusivamente alla materia familiare, ha fatto crescere una cultura anche minorilistica che qualifica i loro interventi. La multidisciplinarietà che caratterizza il tribunale per i minorenni e che è stata riconosciuta come valore costituzionale, manca nella struttura del tribunale ordinario. E tuttavia può essere in parte recuperata laddove il giudice faccia ricorso a consulenze d'ufficio capaci di non fermarsi a una mera funzione diagnostica, ma di costituire un momento di comprensione delle risorse personali e relazionali e di aiutare e restituire alle persone legate da vincoli familiari le potenzialità necessarie per valorizzarli anziché subirli come una condanna<sup>13</sup>.

## 1. Separazione/conflitto coniugale ed effetti sui figli

C'è un verbo inglese, *to haunt*, c'è un verbo francese, *hanter*, molto imparentati e piuttosto intraducibili, che denotano ciò che i fantasmi fanno con i luoghi e con le persone che frequentano o spiano o rivisitano; inoltre secondo il contesto il primo può significare incantare, nel senso féerico della parola, nel senso di incantamento, l'etimologia è incerta, ma a quel che sembra entrambi provengono da altri verbi dell'anglosassone e del francese antico che significavano dimorare, abitare, sistemarsi permanentemente. Forse il legame poteva limitarsi a questo, a una specie di incantamento o *haunting*, che a ben vedere non è altro che la condanna del ricordo, del fatto che gli eventi e le persone ritornino e appaiono indefinitamente e non cessino del tutto, e a partire da un certo momento dimorino o abitino nella nostra testa, da svegli o in sogno, si stabiliscano lì in mancanza di luoghi più confortevoli, dibattendosi contro la propria dissoluzione e volendo incarnarsi nell'unica cosa che rimane loro per conservare il vigore e la frequentazione, la ripetizione o il riverbero infinito di ciò che una volta fecero o di ciò che ebbe luogo un giorno: infinito, ma ogni volta più stanco e tenue. Io mi ero trasformato in quel filo<sup>14</sup>.

Nel 1973 Laing riferendosi alla famiglia come sistema interiorizzato scriveva:

Non si interiorizzano gli elementi isolati, ma le relazioni e le operazioni tra elementi e insieme di elementi. Gli elementi possono essere persone, o cose o oggetti parziali. I membri della famiglia possono sentirsi più o meno inclusi o esclusi rispetto a una qualunque parte della famiglia oppure rispetto alla famiglia intera,

13. Si rinvia sul punto al contributo di L. Luzzatto.

14. J. Marias, *Domani nella battaglia pensa a me*, Einaudi, Torino.



nella misura in cui avvertono di avere in se stessi la famiglia e di trovarsi all'interno dell'insieme di rapporti che caratterizzano la famiglia interiore degli altri membri del gruppo familiare<sup>15</sup>.

Immaginiamo la famiglia come un sistema astronomico in cui il movimento dei pianeti e dei satelliti è sorretto da dinamiche e da forze che seppure nella loro motilità e nella loro definizione implicita ne garantiscono la tenuta e una certa stabilità. Se d'improvviso la forza che sorregge e governa la meccanica razionale a cui sono soggetti i vari elementi astrali viene meno, nella condizione di caos che se ne determina, appare possibile che i vari corpi celesti che, hanno perso la loro reciproca inter-relazione, finiscano per crollare, per entrare in situazione di collisione creando una condizione di disordine e di disequilibrio in cui al di fuori dell'ordine preconstituito ogni possibile assetto disfunzionale diventa possibile. Il sistema si definisce come sorretto da un caos ingovernabile.

Se l'interiorizzazione della famiglia non riguarda le interiorizzazioni degli elementi ma le relazioni e le operazioni tra gli elementi, questa condizione di disarmonia non può non essere interiorizzata dalle singole persone appartenenti al sistema familiare. Gli elementi e le operazioni diventano, così, più importanti delle persone e dei fatti, il come del disfacimento del legame più importante della separazione in sé.

Appare assolutamente superata l'idea che la separazione coniugale rappresenti di per sé un evento disfunzionale per i figli un'evenienza che determina sempre un significativo effetto negativo sul loro sviluppo psicologico e comportamentale. Al contrario sempre di più oggi si passa a considerare come elemento di pericolosità strutturale non tanto la separazione ma tutte quelle condizioni in cui la coppia genitoriale o in una situazione di manifesto conflitto o in una situazione di confusione relazionale, determina quelle prerogative che espongono la prole al rischio di ricevere elementi relativi alla funzione genitoriale, che siano confusivi o fuorvianti. Il tratto destabilizzante, quindi, è costituito da tutte quelle dinamiche che influenzando direttamente la funzione genitoriale sovvertono e vincolano i figli nella possibilità di sostenere e costruire la propria identità<sup>16</sup>.

Le recenti ricerche sullo sviluppo psicologico infantile hanno, sempre di più, posto la persona di età minore in un ruolo attivo: non più, quindi, mero bersaglio di eventi esterni, ma soggetto capace di comprendere e significare gli accadimenti in cui rimane coinvolto secondo una prospettiva personale e di rispondere ad essi con movimenti psichici difensivi e adattativi. La separazione coniugale smette, così, di connotarsi come un evento monolitico ricor-

15. R.D. Laing, *La politica della famiglia*, Einaudi, Torino 1973.

16. In questa prospettiva abbiamo voluto raccogliere nel volume gli articoli di Ugo Sabatello e di Francesco Colacicco.



rente e stereotipo e diventa, invece un processo narrativo specifico e unitario in cui si muovono soggetti che manifestano una dimensione individuale di persone, e una dimensione dinamica di relazione, capaci, quindi, di strutturare peculiari legami affettivi e di determinare come effetto della rottura di tali legami, specifici movimenti psichici e comportamentali, connessi con il proprio peculiare assetto psichico. È infatti acclarato come nella relazione di coppia agiscono sentimenti, pensieri, comportamenti, vissuti relativi alle pregresse esperienze relazionali. I membri di una coppia sono identità, persone che entrano in contatto e comunicano tra di loro a partire dal primo incontro, portatori di fantasie che operando sul piano inconscio, determinano atti, reazioni in maniera solo in parte prevedibile e razionale. In questa prospettiva può accadere che le coppie si formino in una condizione in cui ciascuno dei coniugi utilizzi l'altro nel legame per riparare parti fragili o carenti del proprio Sé. Diks<sup>17</sup> parla di *complementarietà inconscia descrivendo* una modalità di espressione delle dinamiche familiari in cui i due partner si utilizzano vicendevolmente per sfruttare al meglio gli aspetti più riparativi e curativi del sé e in cui la relazione con l'altro si realizza rispetto all'obiettivo del raggiungimento di una autoregolazione interna (difesa collusiva). Ben presto, però, nel passaggio ad una dimensione reale la difesa collusiva basata sulla idealizzazione delle aspettative di ruolo, sia del partner che proprie, perdono la propria efficacia. Si instaura così in entrambi una condizione di disagio che può determinare un senso di frustrazione che genera tensione e conflitti con passaggi all'atto. Queste sono le coppie che manifestano una dimensione di funzionamento rigida e che in relazione a possibili cambiamenti non riescono a ritrovare soluzioni adattative capaci di garantire un equilibrio e un benessere affettivo.

Come la rottura di questi legami determini sempre nuovi equilibri e riarrangiamenti spesso difficili è un elemento importante che spesso, però, ci porta incontro a quelle condizioni di separazione patologiche in cui i due coniugi continuano a confliggere senza alcuna possibilità di trovare una situazione di equilibrio e al contrario sembra quasi che il loro unico obiettivo sia quello di distruggere l'altro in una lotta che non risparmia nessuno, nemmeno i figli, e che ha come primo obiettivo la cancellazione e la rimozione di ogni traccia narrativa di ciò che è stato. Si presentano, così, in consultazione coniugi che raccontano storie incoerenti e simmetriche, in cui nulla viene salvato e il filtro dei vissuti e più frequentemente dei rancori cancella il significato positivo di ogni momento condiviso. C'è sempre dentro questa nuova prospettiva narrativa un pericoloso tratto di ambiguità e ambivalenza il cui potere può essere distruttivo sugli affetti e quindi sui legami. Si costruisce, così, una

17. H. Dicks, *Tensioni coniugali. Studi clinici per una teoria psicologica delle interazioni*, Borla, Roma.

sorta di paradosso: tutta la storia è cambiata e i soggetti coinvolti, soprattutto i figli, si ritrovano improvvisamente a rappresentare se stessi in una narrazione differente, “attori ignari” in una drammatizzazione che ha cambiato repentinamente la trama i contenuti, le caratteristiche. Improvvisamente, magicamente, sembra mutato nella mente degli ex partner il ricordo dei vissuti e il significato del legame e tutti gli altri, figli compresi, non possono far altro che adeguarsi accettando il cambiamento, anche solo facendo finta che nulla è cambiato. I figli percepiscono che la loro stessa esistenza non è più riconducibile a un “atto d’amore” ma ad un vincolo ingannevole, ambiguo, forse mai esistito. Scrive Henry Miller<sup>18</sup>: *Ci attacchiamo ai ricordi allo scopo di conservare un'identità, che, se soltanto sapessimo coglierla, non potrebbe andare mai perduta. Quando scopriamo questa verità che è un atto di memoria, dimentichiamo qualsiasi altra cosa. [...]*

I coniugi in conflitto in realtà non litigano l’uno contro l’altro ma litigano contro se stessi perché la rottura del legame collusivo li ha posti drammaticamente di fronte alla sofferenza generata dal contatto con la propria “fragilità del sé”, tale sofferenza è insopportabile e per evitarne il contatto appare psichicamente più accettabile individuare nell’altro il traditore la causa di ogni sofferenza. Queste condizioni sono molto a rischio e spesso generano processi autodistruttivi di enorme violenza, e non solo figurativa. In queste evenienze i figli possono rimanere schiacciati e distrutti nel conflitto dei genitori, intrappolati dentro complicità invisibili finiscono per fare scelte di campo che poi pagheranno per tutta la vita con la costruzione di identità monche.

I bambini possono essere esposti a situazioni di violenza assistita o essere essi stessi vittime dirette di abusi o di maltrattamenti psichici e fisici o possono essi stessi costruire legami collusivi con un genitore interrompendo il rapporto con l’altro. In queste condizioni, spesso i figli vengono fortemente disorientati e confusi dalla condizione in cui uno dei genitori operi un ruolo di delegittimizzazione e disvalore sull’operato e sulle regole poste dal genitore che si occupa di lui con maggiore continuità. I bambini in questi casi possono sentirsi in una situazione di particolare sofferenza poiché il punto di riferimento affettivo che li sostiene con maggiore continuità viene svilito e messo in discussione, essi traggono da questa condizione una insicurezza che non gli consente di operare con serenità le prestazioni quotidiane richieste dal contesto. Quali siano i confini tra le condizioni legate esclusivamente alla separazione e le condizioni in cui gli effetti di ciò che sta accadendo sui figli è tale da rendere necessari tempestivi interventi di tutela e di limitazione della responsabilità genitoriale è un’impresa complessa e riguarda approfondite valutazioni e psicologiche e giuridiche. In questa dimensione sarebbe molto importante l’esistenza di un unico tribunale che si occupi delle questioni relative

18. H. Miller, *Ricordati di Ricordare*, Einaudi, Torino 1965.

le relazioni familiari e che operi secondo prospettive unitarie e specialistiche sulle intere questioni in una prospettiva che privilegi l'interesse del minore

Nel nostro volume non abbiamo voluto occuparci di queste situazioni più complesse e patologiche, già si è detto e si è scritto molto su queste, ma abbiamo voluto considerare gli aspetti più semplici di un evento separativo.

La separazione viene, così, considerata come un accadimento esperienziale, ricco di elementi potenzialmente stressogeni<sup>19</sup>, in cui tutti i soggetti coinvolti oppongono la loro capacità adattativa in ragione della loro *resilienza* psichica.

Hetherington<sup>20</sup> afferma che se il processo separativo si attua determinando il riadattamento delle relazioni familiari, i soggetti coinvolti non solo non patiscono un danno ma al contrario possono *apprendere dall'esperienza* vissuta nuove competenze cognitive ed emotive, accrescendo anche la propria resilienza.

L'autore distingue tra i *loser*, figli perdenti che rimangono intrappolati nel processo separativo e i *winner*, figli che superano la separazione coniugale traendone un vantaggio adattativo.

Da tali presupposti appaiono evidenti alcuni aspetti:

1. la modalità con cui si attua il processo separativo non è ininfluente per i figli e al contrario appaiono di grande importanza tutte quelle variabili che riducono i fattori stressogeni e aumentano i fattori di protezione. L'aspetto importante è che la separazione coniugale diventi un percorso in cui la funzione di "datore di significato" e di "supporto dell'identità" che è insita nella funzione genitoriale sia condotta in una dimensione più ampia, tale da favorire nei figli una continuità dell'immagine di sé, dell'assetto funzionale espresso e del sistema affettivo, nonostante il cambiamento avvenuto nell'ambiente familiare. La possibilità di riconnettere i vissuti di ciascuna delle esperienze che attraversano la nostra quotidianità in un'unica trama narrativa integrata con il nostro Sé è una opportunità che garantisce continuità e stabilità all'espressione psicofunzionale di ciascun individuo. Tale opportunità rappresenta la base su cui costruiamo e definiamo la nostra identità. La possibilità di ricondurre l'identità di una persona al proprio percorso narrativo consente di riportare all'unità e alla continuità una serie di accadimenti slegati ed eterogenei, così da poter contenere in un'unica trama più o meno armonica la permanenza del

19. Elevato conflitto coniugale che precede e segue la separazione; il sentirsi triangolati; manifestazioni di disagio psicologico dei genitori e in particolare del genitore affidatario o collocatario; un temperamento difficile del figlio, inadeguate relazioni con i genitori; con i fratelli, la scuola e/o i coetanei; la continua reciproca denigrazione tra i genitori; il decadimento delle condizioni economiche. M. Malagoli Togliatti, A. Lubrano Lavadera, "L'adattamento dei figli di fronte alla rottura dei legami di coppia", in *Minorigiustizia*, 2/2011 FrancoAngeli, Milano.

20. E.M. Hetherington, "Long term adjustment to divorce and remarriage: the early adolescent years", in *Journal of Family Psychology*, 1993, n. 7.

sé e le sue continue trasformazioni. Ma siamo veramente sempre capaci di rappresentare la nostra vita in un percorso narrativo unitario e coerente? La verità è che corriamo in rischio, di effettuare brusche rotture del continuum narrativo; di annullare magicamente eventi e legami diventati spiacevoli attraverso illusioni, sogni, convincimenti, falsificazioni che stravolgono il significato e il ricordo delle esperienze; di considerare con ambiguità e ambivalenza accadimenti fondamentali della nostra vita, tutto ciò con il fine ultimo di immaginare e rappresentare una storia e un'identità che possa essere migliore di quella che percepiamo concretamente. Si procede, così, dentro un inevitabile paradosso: frammentare, non significare, annullare la propria storia, può assolvere alla necessità di elidere parti negative e spiacevoli ma finisce per alterare e disfunzionare la possibilità di costruire una visione progettuale e futura della propria esistenza. Per ciascun individuo il percorso di costruzione della "propria storia" appare lungo e difficoltoso e non privo di insidie, soprattutto nelle condizioni in cui si sono vissute esperienze che per il loro significato hanno determinato la messa in opera di movimenti difensivi psichici tali da oscurare, negare, distaccare, scindere quote significative del proprio vissuto esperienziale. Alla luce delle considerazioni sopra espresse appare intuitivo quanto possa diventare pericoloso per i figli confrontarsi con stravolgimenti improvvisi della loro continuità narrativa; quanto possa essere difficile per un minore che sta costruendo la propria storia/identità riadattare tale percorso ad una mappa narrativa completamente e improvvisamente mutata; quanto sia rischioso per i figli riadattarsi ad una nuova rappresentazione della propria storia familiare tale da essere costretti a rimodificare i propri ricordi, il loro significato e il loro vissuto. Le distorsioni e l'ambivalenza che tutto ciò presuppone determina sempre effetti significativi e stravolge, comunque, il ruolo di "datore di significati" e di "supporto dell'identità" che è proprio della funzione genitoriale. In questa dimensione appare fondamentale che i genitori mantengano salda loro funzione e specificatamente facilitino nei figli quel processo di *mentalizzazione*<sup>21</sup> che favorirà la possibilità che l'evento di separativo più che come una linea di frattura, che influenza la rappresentazione della propria storia, sia integrato nella propria identità esperienziale e immaginato in chiave prospettica: i legami possono rompersi ma il loro significato e il loro valore va mantenuto e protetto.

21. Per P. Fonagy la mentalizzazione è intesa come "la capacità di concepire stati mentali inconsci e consci in se stessi e negli altri". Tale processo è inserito nel modello di sviluppo riconducibile alla teoria dell'attaccamento di Bowlby. Un buono sviluppo individuale del bambino si baserebbe sulle capacità di mirroring (rispecchiamento) da parte del caregiver degli stati mentali del bambino stesso, in una modalità, però, contraddistinta dall'essere rimarcata, cioè "enfaticizzata" e contingente, ovvero centrata e attinente agli stati mentali esperiti dal bambino. Tale restituzione consentirebbe al bambino di percepirsi come entità pensante, cioè dotata di propri stati mentali e di mentalizzarli, regolando e modulando i propri affetti e angosce.

2. L'evento separativo rappresenta comunque un momento di trasformazione che necessita di riarrangiamenti e di nuovi adattamenti psichici sia all'interno delle singole persone coinvolte nella separazione, genitori e figli, sia a livello della funzione genitoriale<sup>22</sup>.

3. Pur non considerando gli aspetti disfunzionali è molto importante che il sistema di giustizia e servizi possa immaginare strumenti di supporto e che tutti gli operatori coinvolti possano sostenere negli adulti e nei bambini processi di mentalizzazione e di elaborazione del fallimento del legame esperito così da poter: a) risignificare le proprie esperienze e integrarle nel proprio percorso narrativo; b) intraprendere un percorso di elaborazione della propria storia personale e delle relazioni esperite nel sistema familiare e degli eventi che hanno determinato la separazione; c) riconsiderare la separazione al di fuori di possibili valenze collusive nel precedente rapporto di coppia, così da consentire di esperire il fallimento coniugale come una esperienza integrata e integrante con il proprio percorso narrativo e con la propria identità.

4. L'esperienza di separazione coniugale determina nel bambino che la attraversa, il confronto con un fase di passaggio che inevitabilmente gli restituisce la caducità/fragilità del sistema familiare e quindi del suo mondo affettivo e di protezione. Nello stesso tempo poi, poiché ciascuno di noi fonda la costruzione della propria identità sulla fiducia/riconoscimento nei confronti dei legami affettivi sperimentati immaginare che la propria storia inizi da un legame, quello dei genitori che mostra degli elementi di fragilità o disfunzione rappresenta un vulnus non indifferente che può rappresentare un ulteriore e significativo elemento stressogeno tale da impedire il processo di adattamento del minore coinvolto nella separazione dei genitori. Ovvero la separazione coniugale introduce nella costruzione della storia personale di un bambino e, quindi, nella costruzione della sua identità un drammatico confronto con l'idea che il legame affettivo dei propri genitori, legame da cui ha origine la propria storia e la propria identità, può rompersi. Ciò accade quando gli elementi di conflitto mettono in discussione il legame stesso trasformandolo in uno spazio pervaso da ambivalenze e aggressività, ma anche quando la ricostruzione di una nuova narrazione mette in discussione, annullandolo, cancellandolo, l'esistenza stessa di questo legame. Appare assolutamente intuitivo che il bambino consideri come elemento protettivo la continuità e stabilità affettiva dei genitori e che tale base deve comunque essergli garantita nonostante il processo di separazione. Ciò che sembra più difficile da comprendere è che tale continuità non si struttura solo su un processo materiale e concreto ma si sostanzia anche sulla possibilità che i figli mantengano al loro interno una coerenza e continuità del loro processo narrativo mantenendo i genitori

22. In questa prospettiva abbiamo voluto raccogliere i contributi di Isabella Quadrelli, Laura Romano e Luca Casadio.

in un ruolo di garanti della veridicità affettiva e della storia personale dei figli. I genitori possono anche separarsi ma il legame che li ha tenuti uniti e che ha generato la prole rappresenta uno spazio mentale dei figli, una base solida, una disponibilità affettiva che non può essere stravolta pena la messa a rischio della loro identità e della loro potenzialità di sviluppo.

## 2. Conflitto/separazione e ascolto della persona di minore età

L'evoluzione del diritto minorile è fortemente orientata a costruire un modello di sistema giudiziario "mite" che abbia come obiettivo la specializzazione, la tutela e il rispetto dell'individuo e che risulti più "prossimo" nel suo avvicinarsi alla complessità della persona. Da una prospettiva potestativa si è giunti a considerare il minore come soggetto portatore di diritti propri.

In piena concordanza con tale presupposto l'ordinamento giuridico ha progressivamente coinvolto il minore in tutte le questioni che lo riguardano e in particolar modo nelle situazioni in cui lo stesso è coinvolto nella separazione dei suoi genitori. Tale prospettiva si realizza concretamente con la partecipazione del minore nel giudizio attraverso un suo ascolto diretto<sup>23</sup>, e, quindi, con la possibilità di rappresentare il proprio volere nel contraddittorio<sup>24</sup> delle parti.

Da una ricostruzione etimologica della parola *ascolto* essa risulta dalla mescolanza del verbo latino "colere" e dalla forma indoeuropea "aus" - "as" "orecchio". *Ascoltare*, quindi, consisterebbe nel coltivare mentalmente ciò che si registra nell'orecchio, tanto che la parola dell'altro venga raccolta e non dispersa, protetta e non deformata. Ascoltare è decifrare i segni captati con l'orecchio e dargli un significato condivisibile in relazione alle ipotesi sul funzionamento del soggetto ascoltato e alle esperienze che lo stesso sta vivendo.

Ascoltare è un atto psicologico, non riguarda ciò che è detto, o emesso, quanto chi parla, chi emette. Questo ascolto ha luogo in uno spazio intersoggettivo, dove "io ascolto" vuol dire "ascoltami"; si realizza con l'ascolto un passaggio/scambio, attraverso la *barriera di contatto* psichica, tra sé e l'altro.

23. L'art. 12 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, obbliga gli Stati parti a garantire al minore capace di discernimento *il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa* (art. 12.1); *che le opinioni del fanciullo debbano essere prese debitamente in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità*. A tal fine si darà al minore *la possibilità di essere ascoltato direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato, in ogni procedura giudiziaria amministrativa che lo concerne* (art. 12.2).

24. *Il principio del contraddittorio non opera solo in relazione alla parità delle parti su di un piano processuale, ma soprattutto, in relazione a procedimenti quali quelli che coinvolgono diritti della persona, anche in relazione al giudice. Contraddittorio sta a significare, infatti, anche la possibilità di contrapporre, ovvero porre di fronte alle ragioni dell'ordinamento, espresse dall'organo di giustizia, le proprie ragioni* (Nicoletti 1999).



L'ascolto tra il giudice e il minore può attivare un *campo relazionale*, all'interno del quale ciò che scaturisce dalla loro interazione psichica può costituire oggetto di osservazione e *segno* utile per *comprendere* e *decifrare*.

Ciò può consentire al giudice: a) di avere una percezione globale del funzionamento psichico del minore, ma anche delle sue rappresentazioni e del suo racconto/punto di vista, consentendogli, quindi, di raccogliere un maggior numero di segni che possono rappresentare una base più solida per la formulazione del suo convincimento; b) di conoscere e lavorare gli elementi della propria emotività evitando che essi possano rappresentare interferenze pregiudiziali per la formulazione del suo convincimento. Viene meno l'assioma che interpreta l'espressione dell'emotività come elemento di interferenza soggettiva; c) di formulare una ipotesi interpretativa sull'oggetto del suo procedimento più ampia che "contenga il minore" e che gli consenta di costruire e proporre delle soluzioni giuridiche diverse e più congrue rispetto a quelle ipotizzabili in astratto; d) di assumere un ruolo di "mediatore/traduttore" tra l'inderogabile esigenza di applicare le leggi e un minore che si trova ad un certo punto della sua vita e del suo sviluppo all'interno di un sistema giudiziario, realizzando un intervento comunicativo-mediativo con il minore come persona e con i suoi vissuti. La complessità del sistema giudiziario e la complessità del bambino trovano un punto "semplice" di contatto nella persona del giudice. e) una apertura/confronto con altri modelli di pensiero e con una nuova modalità di apprendere dall'esperienza della propria pratica professionale. f) *di contribuire alla possibilità che la cultura e la pratica della Giustizia non restino costrette entro quadri di riferimento normativi esclusivamente formali, ma si aprano all'efficacia espansiva dei principi (Giancristoforo Turri).*

Ciò può consentire al minore: a) una opportunità per favorire una "nuova" costruzione narrativa delle proprie esperienze. Su tale costruzione il minore può iniziare un lavoro terapeutico di percezione/trasformazione dei suoi vissuti e ridefinire le proprie attribuzioni di significato emotivo. Viene meno l'assioma che identifica l'azione del raccontare come fonte esclusiva di trauma psichico per il minore. b) di introiettare una immagine del sistema giudiziario che si identifichi con la tutela ed il rispetto, più che sulla valutazione e la punizione.

Il minore può non essere "pronto" all'ascolto (tempi) rendendo, quindi, necessario un lavoro di preparazione. Può non avere ancora raggiunto una percezione della sua situazione o al contrario avendo subito troppe influenze può esprimere di sé atteggiamenti confusivi e di chiusura.

L'ascolto del minore è lo strumento prioritario per garantire l'effettiva tutela dei suoi diritti, esso permette al minore di partecipare direttamente alle procedure che lo riguardano ed è mezzo indispensabile per la conoscenza e la valutazione delle sue condizioni mentali, psicologiche e di salute. Non può, però, rappresentare da solo la "cura", in tutte le situazioni in cui la vita di un bambino è attraversata da procedimenti giudiziario. È un atto complesso che



richiede da parte del giudice competenze personali e professionali e non rappresenta mai, per il bambino, un “atto neutro”. Da ciò deriva che le dichiarazioni del minore non possono essere significate limitandosi esclusivamente ai contenuti dichiarativi, ma vanno sempre rappresentati in una dimensione più ampia.

Nel bel mezzo dell’odio, ho trovato che c’era dentro di me un invincibile amore.

Nel bel mezzo delle lacrime, ho trovato che c’era dentro di me un invincibile sorriso.

Nel bel mezzo del caos, ho trovato che c’era dentro di me, un invincibile calma.

Nel bel mezzo dell’inverno, ho infine imparato che vi era in me un invincibile estate<sup>25</sup>.

25. A. Camus, *Invincibile estate*.